

Pubblicato il 19/04/2018

N. 04367/2018 REG.PROV.COLL.

N. 06475/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 6475 del 2017, proposto da:

rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Roncone e Giuseppe Segreto, con domicilio eletto presso il primo in Sciacca, via Cappuccini n. 7;

contro

Miur, Presidenza Consiglio dei Ministri non costituiti in giudizio;

nei confronti

non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

1) del giudizio collegiale di non idoneità, della valutazione negativa e dei giudizi individuali (doc. n.2) in relazione al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica (bando D. D. 1532/2016), pubblicati sul sito MIUR in data 10-4-2017, emesso dalla Commissione per il Settore Concorsuale 01/B1 Informatica (bando D. D. 1532/2016);

2) nonché per l'annullamento del giudizio collegiale di inidoneità e dei giudizi collegiali negativi (doc. n.3) in relazione al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 01/B1 -

Informatica (bando D. D. 1532/2016), pubblicati sul sito MIUR in data 10-4-2017, emesso dalla Commissione per il Settore Concorsuale 01/B1 Informatica (bando D. D. 1532/2016);

3) del verbale n.1 dell'11-11-2016 (doc. n.4) di determinazione dei criteri per la valutazione dei candidati all'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica (bando D. D. 1532/2016);

4) di tutti i verbali e della relazione finale relativi ai lavori della predetta commissione;

5) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2018 la dott.ssa Gabriella De Michele e uditi per la parte ricorrente gli avvocati S. Roncone e G. Segreto;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

E' sottoposta all'esame del Collegio una questione di mancato riconoscimento dell'abilitazione scientifica nazionale, in base alla peculiare procedura prevista dall'art. 16 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*). Tale procedura è disciplinata anche dal regolamento attuativo, approvato con d.P.R. n. 222 del 14 settembre 2011, come modificato con d.P.R. n. 95 del 4 aprile 2016, nonché dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione, oggetto di decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 120 del 7 giugno 2016, oltre che dal bando di selezione.

I limiti del sindacato di legittimità su atti, che, come quelli in esame, costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sono ormai oggetto di giurisprudenza consolidata, anche per quanto riguarda la linea evolutiva, secondo cui può ritenersi censurabile ogni valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di esattezza o attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata, o di dottrina dominante in materia. (esattamente in termini: Cons. Stato, sez IV, 13 ottobre 2003, n. 6201, nonchè Cons. Stato, sez. VI, 12 giugno 2015, n. 2888; 27 maggio 2014, n. 3357; 16 aprile 2012, n. 2138; 18 novembre 2008, n. 694; TAR Lazio, Roma, sez. III, 4 agosto 2016, n. 9086).

Per quanto riguarda la più recente disciplina, vigente in tema di abilitazione scientifica nazionale, il legislatore ha dettato parametri oggettivi, puntualizzati in via regolamentare, in grado di consentire un percorso di verifica giudiziale più stringente, in ordine al discostamento o meno dagli stessi, di modo che – ove titoli e valori soglia risultino

positivamente riscontrati – non può non ravvisarsi l'esigenza di una motivazione particolarmente accurata per negare il richiesto titolo abilitante, risultando i soggetti interessati già inseriti, ad un livello sotto diversi profili adeguato, in un determinato settore scientifico (poichè i parametri in questione – benchè formulati in termini quantitativi – sono anche espressione di un positivo spessore della figura professionale di riferimento) .

Nel citato regolamento n.120 del 2016 si richiede in particolare, all'art. 5, che il candidato possieda almeno tre titoli fra quelli (non meno di sei) scelti dalla Commissione nell'elenco di cui all'allegato "A" al regolamento stesso; detto candidato, inoltre, deve superare almeno due su tre "valori soglia", rapportati al numero di pubblicazioni su determinate categorie di riviste e alle citazioni registrate – in ordine alla relativa produzione scientifica – su specifiche banche dati internazionali (cfr. allegato "C" reg. cit); conclusivamente, quindi, l'abilitazione di cui trattasi potrà essere rilasciata – sulla base di cinque giudizi individuali (tre almeno dei quali positivi) e di un giudizio finale a carattere collegiale – solo ai candidati che, oltre a possedere gli almeno tre titoli di cui sopra, ottengano (art. 6 reg. cit.) una valutazione positiva sull'impatto della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità "elevata", come definita nell'allegato "B" al medesimo regolamento (*"si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale"*). Ulteriori precise disposizioni indicano il numero di pubblicazioni da produrre, gli anni di riferimento e alcune diversificazioni per le valutazioni, da riferire alla I[^] o alla II[^] fascia di docenza.

Nel caso di specie, l'abilitazione di cui trattasi è stata negata per il settore disciplinare 01/B1 – Informatica – con distinti giudizi negativi sia per la prima che per la seconda Fascia, in entrambi i casi con cinque giudizi negativi su cinque, in quanto sarebbe stato accertato il non pieno raggiungimento della maturità scientifica, necessaria per l'esercizio delle funzioni di cui trattasi: quanto sopra, nonostante il possesso dei tre titoli prescritti per la prima fascia ed il superamento dei tre valori-soglia per entrambe le categorie (I[^] e II[^] Fascia).

La valutazione negativa è contestata nel ricorso per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, con rilevata contraddittorietà e difetto di motivazione del giudizio finale di non idoneità.

In tale contesto il Collegio ha ravvisato i presupposti per emettere sentenza in forma semplificata e, previo rituale avviso alle parti, ha trattenuto l'impugnativa in decisione, rilevandone la fondatezza.

Appare meritevole di accoglimento ed assorbente, infatti, la censura di insufficiente e contraddittoria motivazione, evidenziata dal raffronto dei giudizi espressi per le due fasce di riferimento, entrambe attinenti al medesimo settore disciplinare.

Il giudizio collegiale, relativo all'abilitazione per le funzioni di professore di prima fascia, infatti, è espresso nei seguenti termini: *"Risulta accertato il possesso di almeno tre titoli.....l'attività scientifica e le pubblicazioni risultano non congruenti con le tematiche del settore concorsuale 01/B1; CONCLUSIONE. Dopo approfondito esame del profilo scientifico del candidato, alla luce della non congruenza di cui sopra, la Commissione all'unanimità ritiene che lo stesso presenti complessivamente titoli e pubblicazioni tali da*

non dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca del settore concorsuale 01/B1”;

nel giudizio collegiale relativo all’abilitazione per la seconda fascia, invece, si rileva quanto segue: “*considerati i titoli individuati dalla Commissione nella prima riunione ai sensi dell’art. c.1 del D.p.r.n. 95 del 2016, sulla base di quanto complessivamente inserito dal candidato dalla domanda, dopo approfondito esame, la Commissione ritiene che risulti non accertato il possesso di almeno tre titoli.....l’attività scientifica e le pubblicazioni risultano congruenti con le tematiche del settore concorsuale 01/B1”.*

La contraddittorietà dei giudizi sopra sintetizzati sembra dunque emergere con evidenza, in quanto si ravvisa l’adeguatezza del curriculum professionale – come espresso nei titoli – del medesimo candidato per la fascia superiore e non anche per quella inferiore, mentre la congruenza delle pubblicazioni con il settore disciplinare è negata (peraltro apoditticamente) per la prima e riconosciuta per la seconda.

Tali incongruenze risultano di per sé dirimenti, ma può anche ulteriormente rilevarsi come né i giudizi collegiali, né quelli individuali esprimano una seria e approfondita disamina delle varie pubblicazioni presentate, rese oggetto di una valutazione lapidaria e tautologica, che si limita a ripetere in modo stereotipato la formula della qualità non elevata.

Per quanto sopra, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento dei giudizi impugnati; ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo (CPA), in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato dovrà essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente.

Le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:

- annulla i provvedimenti che hanno giudicato non inidoneo il ricorrente;
- ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla notifica, se antecedente.

Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente, Estensore

Daniele Dongiovanni, Consigliere

Vincenzo Blanda, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO